



02/07/2024

PROGETTO DI REGIO DECRETO CHE MODIFICA IL REGIO DECRETO 1614/2011 DEL 14 NOVEMBRE 2011 RECANTE ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13/2011 DEL 27 MAGGIO 2011 SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PER QUANTO RIGUARDA LE LICENZE, LE AUTORIZZAZIONI E I REGISTRI DEL GIOCO D'AZZARDO, PER L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA DI LIMITI DI DEPOSITO CONGIUNTI PER GIOCATORE, E IL REGIO DECRETO 176/2023 DEL 14 MARZO 2023 SULLO SVILUPPO DI AMBIENTI PIÙ SICURI PER IL GIOCO D'AZZARDO

I

La legge 13/2011, del 27 maggio 2011, sulla regolamentazione del gioco d'azzardo ha istituito il quadro normativo per l'attività di gioco d'azzardo nazionale e per il gioco d'azzardo online. Questa legge, oltre a offrire certezza giuridica agli operatori e ai partecipanti, ha tra i suoi obiettivi principali la protezione di alcuni gruppi considerati vulnerabili, la prevenzione dei comportamenti di dipendenza e, in generale, la tutela dei consumatori.

Nel settore della protezione dei partecipanti alle attività di gioco d'azzardo, si distinguono le misure adottate nei regolamenti di attuazione della suddetta legge, tra cui il regio decreto 1614/2011, del 14 novembre 2011, recante attuazione della legge 13/2011, del 27 maggio 2011, sulla regolamentazione del gioco d'azzardo per quanto riguarda le licenze, le autorizzazioni e i registri del gioco d'azzardo, che comprende disposizioni relative al controllo dell'accesso al gioco d'azzardo, alle informazioni che gli operatori devono fornire al partecipante in merito alla loro attività di gioco d'azzardo, ai limiti dei depositi dei partecipanti e al registro generale dei divieti di accesso al gioco d'azzardo, e il regio decreto 958/2020, del 3 novembre 2020, sulle comunicazioni commerciali delle attività di gioco d'azzardo, nonché il regio decreto 176/2023, del 14 marzo 2023, sullo sviluppo di ambienti più sicuri per il gioco d'azzardo.

II

Tra le misure di protezione più rilevanti previste dall'inizio della regolamentazione di questa attività in Spagna vi è quella relativa alla fissazione di limiti sui depositi che i partecipanti possono effettuare presso gli operatori di gioco d'azzardo online a livello nazionale.

L'attuale regolamentazione dei limiti di deposito è stabilita all'articolo 36 del summenzionato regio decreto 1614/2011 del 14 novembre 2011. Tale disposizione prevede che gli operatori di giochi d'azzardo stabiliscano limiti finanziari per i depositi che possono ricevere su base giornaliera, settimanale o mensile da ciascuno dei partecipanti ai diversi giochi, e l'allegato II del regio decreto stabilisce un numero di importi massimi che non possono essere superati dai depositi effettuati dai giocatori in tali periodi di tempo.

Questi limiti, così come configurati, sono stabiliti indipendentemente per ogni operatore, il che significa che l'importo totale dei depositi che un partecipante al mercato del gioco d'azzardo può effettuare dipende in ultima analisi dal numero di operatori con cui partecipa e con cui ha un conto di gioco. Inteso in tal modo, l'attuale modello di limiti di deposito non è pienamente soddisfacente dal punto di vista della tutela dei consumatori e di una politica di gioco d'azzardo sicura che metta al centro del suo interesse il partecipante alle attività di gioco d'azzardo.

Pertanto, alla luce della situazione descritta e delle conoscenze che l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo ha accumulato nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, il presente regio decreto introduce un sistema di limiti di deposito, complementare e indipendente dal modello attualmente in vigore, applicabile a tutti i partecipanti alle attività di gioco d'azzardo online, in base al quale vengono presi in considerazione tutti i depositi effettuati da un partecipante in ciascuno degli operatori presso i quali ha un conto, in modo tale che i partecipanti non possano superare il limite di deposito stabilito in un determinato periodo di tempo. A tal fine è modificato il regio decreto 1614/2011 del 14 novembre 2011, con l'introduzione di un nuovo articolo 36 *bis*.

Il nuovo modello, denominato sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore, è concepito come strumento aggiuntivo e complementare a quello attuale previsto dall'articolo 36 del citato regio decreto. I destinatari, in linea con l'orientamento generale delle misure adottate nel campo del gioco d'azzardo sicuro o responsabile, sono tutti i partecipanti alle attività di gioco d'azzardo, anche se, per sua natura, avrà tra i suoi principali beneficiari i partecipanti che hanno conti presso diversi operatori.

Il regio decreto approva anche l'allegato III, introdotto nel regio decreto 1614/2011 del 14 novembre 2011, che stabilisce i limiti di deposito giornalieri e settimanali congiunti da applicare, a partire dalla sua entrata in vigore, a tutti i partecipanti registrati presso gli operatori. Questi limiti saranno pienamente disponibili per i giocatori, che potranno modificarli nel modo che ritengono più opportuno o addirittura, se lo desiderano, cancellarli.

Il sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore sarà gestito dall'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo, che metterà a disposizione dei giocatori e degli operatori lo strumento tecnico che ne consentirà il corretto funzionamento. Questa opzione offre molteplici vantaggi operativi e funzionali, in quanto garantisce un adeguato coordinamento tra i diversi attori coinvolti (partecipanti e operatori), poiché l'autorità di regolamentazione è l'unico attore che ha accesso alle informazioni necessarie. Da questo punto di vista, elimina gli svantaggi derivanti dall'inevitabile condivisione delle informazioni che un sistema di questo tipo richiede per il suo corretto funzionamento, nonché le reticenze e le limitazioni legali che possono esistere se l'autorità pubblica responsabile della supervisione non interviene direttamente. Analogamente, i problemi derivanti dall'eventuale trattamento di dati personali che altri modelli possono comportare sono ridotti al minimo, poiché solo l'autorità di regolamentazione ha accesso a questo tipo di dati nella sua gestione e supervisione del funzionamento del sistema.

In conclusione, l'introduzione di questa misura mira ad approfondire la protezione dei giocatori, in linea con la politica pubblica di rafforzamento delle misure sul gioco d'azzardo responsabile o sicuro adottate nel regio decreto 958/2020, del 3 novembre 2020, sulle comunicazioni commerciali delle attività di gioco d'azzardo e nel regio decreto 176/2023, del 14 marzo 2023, sullo sviluppo di ambienti più sicuri per il gioco d'azzardo.

III

Il presente regio decreto mira inoltre ad aggiornare alcuni aspetti specifici del regio decreto 1614/2011 del 14 novembre 2011 e del regio decreto 176/2023 del 14 marzo 2023.

Pertanto, al paragrafo uno del primo articolo che modifica il regio decreto 1614/2011 del 14 novembre 2011, l'articolo 13 è modificato per introdurre un punto che chiarisce l'ambito del rappresentante permanente in Spagna di un operatore ai fini delle notifiche. Il paragrafo tre modifica l'articolo 43, eliminando le ipoteche su beni immobili situati in Spagna come forma di garanzia. Il paragrafo quattro modifica la decima disposizione aggiuntiva, relativa al trattamento

elettronico, al fine di rendere obbligatorio per i partecipanti alle attività di gioco d'azzardo interagire, per via elettronica, con il sistema di limiti di deposito dell'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo. In tal senso, va osservato che nel caso dei partecipanti alle attività di gioco d'azzardo a livello nazionale, tenendo conto della natura dell'attività di gioco d'azzardo soggetta alla legge 13/2011 del 27 maggio 2011 sulla regolamentazione del gioco d'azzardo (in particolare quella svolta attraverso canali elettronici, informatici, telematici e interattivi), si tratta di un gruppo costituito da persone fisiche che hanno accesso e disponibilità dei mezzi elettronici necessari per svolgere l'attività di gioco d'azzardo online e, pertanto, hanno la capacità tecnica necessaria per interagire con il nuovo sistema. Inoltre, il paragrafo cinque modifica gli importi delle garanzie di cui all'allegato I del regio decreto 1614/2011 del 14 novembre 2011.

A sua volta, l'articolo 2 modifica il regio decreto 176/2023 del 14 marzo 2023, in modo che i portali di informazione degli operatori di gioco d'azzardo, nella sezione "Gioco d'azzardo più sicuro", includano un riferimento esplicito al sistema di limiti di deposito istituito dal presente regio decreto.

La disposizione aggiuntiva unica è intesa ad aggiornare l'importo delle garanzie al fine di garantire il mantenimento del loro valore reale. La disposizione transitoria unica prevede un periodo di prova e di informazione per i partecipanti, prima dell'entrata in vigore del sistema, al fine di garantirne la piena operatività al momento della sua attuazione. Infine, la prima disposizione finale introduce il potere di sviluppo normativo e la seconda disposizione finale disciplina l'entrata in vigore.

IV

Il presente regio decreto è conforme ai principi di buona regolamentazione di cui all'articolo 129 della legge n. 39/2015 del 1° ottobre 2015, relativa alla procedura amministrativa comune per la pubblica amministrazione, in particolare ai principi di necessità, efficacia, proporzionalità, certezza giuridica, trasparenza ed efficienza. Pertanto, conformemente ai principi di necessità ed efficacia, il presente regio decreto è giustificato dalla necessità di elaborare una disposizione normativa relativa alle misure per il gioco d'azzardo sicuro o responsabile, mettendo a disposizione dei partecipanti alle attività di gioco d'azzardo uno strumento di protezione nuovo e complementare agli strumenti di protezione esistenti. In tal senso, il presente regio decreto persegue un interesse generale, in quanto mira, in linea con le misure adottate in altri regi decreti, a rafforzare fermamente la protezione dei consumatori prendendosi cura di coloro che partecipano a tale attività e, più in generale, a garantire la salute pubblica attraverso la prevenzione dei

comportamenti di dipendenza. Inoltre, è in linea con il principio di proporzionalità, dal momento che il presente regio decreto è un regolamento essenziale, dato che non esistono altre misure che impongono meno obblighi di quelli previsti dal presente regio decreto e che sono evitati oneri amministrativi inutili o accessori. Il regolamento è inoltre coerente con l'ordinamento giuridico e ne promuove la certezza e la chiarezza, rispettando in tal modo il principio della certezza del diritto. La presente iniziativa è conforme al principio di efficienza, in quanto non comporta oneri amministrativi superflui. Analogamente, la fase di redazione ha incoraggiato la partecipazione di coloro che sono potenzialmente interessati dal regio decreto attraverso la procedura di informazione pubblica.

Inoltre, il presente regio decreto è stato presentato al Consiglio delle politiche sul gioco d'azzardo, in conformità alla legge 13/2011 del 27 maggio 2011. È stato altresì sottoposto alla relazione del Consiglio dei consumatori e degli utilizzatori, dell'Agenzia spagnola per la protezione dei dati e della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza.

Il presente decreto è stato sottoposto alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e dal regio decreto 1337/1999, del 31 luglio 1999, che disciplina la divulgazione delle informazioni nel settore delle norme tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

In virtù di ciò, su proposta del ministro dei Diritti sociali, degli affari dei consumatori e dell'agenda 2030, previa approvazione del ministro della Trasformazione digitale e della funzione pubblica, di concerto con il Consiglio di Stato, e a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri nella riunione del XXXXXXXX,

SI DECRETA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. *Modifica del regio decreto 1614/2011 del 14 novembre 2011 recante attuazione della legge 13/2011 del 27 maggio 2011 sulla regolamentazione del gioco d'azzardo per quanto riguarda le licenze, le autorizzazioni e i registri del gioco d'azzardo.*

Uno. L'articolo 13, paragrafo 1, è modificato come segue:

"1. La partecipazione alla procedura per la concessione di licenze generali per l'esercizio e la commercializzazione di giochi non occasionali è aperta alle persone giuridiche sotto forma di società per azioni o di forma societaria analoga nello Spazio economico europeo, che abbiano come unico scopo sociale l'organizzazione, la commercializzazione e l'esercizio di giochi.

Se la persona giuridica non ha una sede legale in Spagna, deve essere nominato un rappresentante permanente in Spagna con la capacità di ricevere notifiche a tutti gli effetti, sia fisicamente che elettronicamente."

Due. Un nuovo articolo 36 *bis* Sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore è inserito con la seguente formulazione:

"36 *bis*. Sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore.

1. L'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo stabilisce i limiti finanziari per i depositi collettivi che ciascun partecipante può effettuare in tutti i conti di gioco d'azzardo associati alle registrazioni degli utenti presso uno degli operatori di gioco d'azzardo. Tali limiti sono quelli indicati nell'allegato III.

Mediante una risoluzione e dopo le opportune relazioni tecniche e giuridiche, l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo può modificare detto allegato III.

2. Per la configurazione, il controllo e la gestione dei limiti economici applicabili ai depositi collettivi dei partecipanti alle attività di gioco d'azzardo, l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo sviluppa un sistema di limiti per i depositi collettivi per giocatore.

Tale sistema è applicato in via complementare e indipendentemente dai sistemi di controllo e gestione dei limiti di deposito stabiliti dagli operatori di giochi d'azzardo a norma dell'articolo 36.

Gli operatori di gioco d'azzardo sono tenuti a disporre dei mezzi tecnici necessari per la connessione tra i loro sistemi di controllo e gestione dei limiti di deposito e il sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore dell'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo, nonché a tenere conto delle informazioni da essi derivate prima dell'eventuale accettazione dei depositi nei conti dei partecipanti registrati sulle loro piattaforme di gioco d'azzardo. In tal

senso, gli operatori di gioco d'azzardo non possono accettare depositi effettuati da un partecipante che, in base alle informazioni fornite dal sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore, supera i limiti stabiliti e devono informarne il partecipante.

L'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo può stabilire modelli per il formato e il contenuto del messaggio per l'invio di tali informazioni, che sono obbligatori per gli operatori di gioco d'azzardo.

3. Il sistema di limiti di deposito congiunti è gestito dall'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo, che ha lo status di responsabile del trattamento dei dati personali effettuato. Questo sistema mira a fornire ai partecipanti alle attività di gioco d'azzardo uno strumento aggiuntivo con cui migliorare la gestione della loro attività di deposito quando hanno conti con diversi operatori e, quindi, a promuovere una migliore protezione dei loro interessi.

La comunicazione di dati personali tra gli operatori e l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo, nonché il trattamento dei dati personali effettuato nel sistema, hanno la loro base legittimante nell'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri.

È vietato il trattamento di dati personali che rivelino l'origine etnica o razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, di dati genetici, biometrici e relativi alla salute, all'orientamento o alla vita sessuale delle persone, nonché di qualsiasi altro dato irrilevante o non necessario.

L'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo stabilisce procedure adeguate per mantenere la riservatezza dei dati personali degli utenti conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A tale riguardo, tutti i trattamenti di dati personali di persone fisiche sono effettuati nel rigoroso rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e di altre normative in materia di protezione dei dati personali.

L'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo tratterà solo i dati dei partecipanti necessari per il corretto funzionamento del sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore, e in particolare i seguenti: nome e cognome/i, documento d'identità utilizzato per registrarsi sulla piattaforma dell'operatore, data di nascita, sesso, indirizzo e-mail e numero di telefono, i limiti di deposito aggregati stabiliti e le loro date di entrata in vigore, nonché i depositi e le cancellazioni di deposito effettuati dal partecipante. I dati sono cancellati una volta soddisfatte le finalità che ne hanno giustificato il trattamento.

In ogni caso, l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo deve informare gli utenti delle condizioni che disciplinano il trattamento dei loro dati personali e delle finalità per le quali viene effettuato il trattamento, nonché dei loro diritti in conformità alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

4. Il sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore consente ai partecipanti di fissare limiti finanziari per tutti i loro depositi a importi inferiori a quelli generalmente stabiliti nell'allegato III.

Tali modifiche dei limiti devono essere attuate immediatamente dal sistema.

5. Analogamente, il sistema consente a ciascun partecipante di modificare espressamente gli importi dei limiti economici per tutti i propri depositi, al di là di quelli stabiliti nell'allegato III, o addirittura di eliminare qualsiasi limite economico.

I nuovi limiti, o la rispettiva eliminazione, entreranno in vigore 3 giorni dopo la richiesta di modifica dei limiti.

6. L'eliminazione o l'aumento dei limiti fissati dal partecipante a norma del paragrafo 5 non può essere richiesto, a meno che non siano trascorsi 3 mesi dall'ultimo aumento di tali limiti.

7. I partecipanti alle attività di gioco d'azzardo modificano i limiti in conformità ai paragrafi 4, 5 e 6, attraverso una funzione specifica a tale scopo nel sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore.

8. L'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo può emanare le disposizioni necessarie per l'elaborazione e l'attuazione del presente articolo."

Tre. L'articolo 43, paragrafo 1, è modificato come segue:

"1. Le garanzie possono essere fornite nelle seguenti forme:

- a) Contanti, depositati sul conto istituito a tal fine dalla Commissione nazionale per il gioco d'azzardo e nella forma da essa stabilita.
- b) Garanzie rilasciate da istituti di credito o da sistemi di mutua garanzia debitamente autorizzati a svolgere la propria attività in Spagna.
- c) Assicurazione di cauzione concessa da compagnie di assicurazione debitamente autorizzate a svolgere la loro attività in Spagna."

Quattro. La decima disposizione aggiuntiva è modificata come segue:

"Decima disposizione aggiuntiva. Elaborazione elettronica.

1. Le procedure disciplinate dal presente regio decreto possono essere trattate per via elettronica in conformità alle disposizioni della legge 39/2015 del 1° ottobre 2015 relativa alla procedura amministrativa comune per la pubblica amministrazione e dei relativi regolamenti di attuazione. Tali procedure sono accessibili alle parti interessate attraverso il sito web dell'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo a livello nazionale.

2. Tenuto conto delle caratteristiche e delle capacità tecniche imputabili al gruppo di persone che partecipano alle attività di gioco d'azzardo a livello nazionale svolte attraverso siti web, applicazioni o altri canali elettronici, informatici, telematici o interattivi, e in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3, della legge n. 39/2015, del 1° ottobre 2015, relativa alla procedura amministrativa comune per la pubblica amministrazione, l'interazione dei partecipanti alle attività di gioco d'azzardo con il sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore di cui all'articolo 36 *bis* avviene mediante i mezzi elettronici previsti a tal fine dall'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo."

Cinque. I paragrafi 1 e 2 dell'allegato I sono modificati come segue:

"1. L'importo delle garanzie di cui al titolo II, capitolo III, del presente regio decreto per quanto riguarda le licenze, le autorizzazioni e i registri per il gioco d'azzardo, collegati alle

licenze generali durante il loro periodo iniziale, è di 2 400 000 EUR per ogni licenza generale concessa, ad eccezione della modalità di gioco d'azzardo di cui all'articolo 3, lettera e), della legge 13/2011 del 27 maggio 2011 sulla regolamentazione del gioco d'azzardo, che è di seicentomila euro. A tal fine, il calcolo del periodo iniziale decorre dalla data di presentazione della domanda di licenza generale e termina il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata concessa.

L'importo collegato alle licenze individuali non è preso in considerazione per il calcolo dell'importo della garanzia durante il periodo iniziale.

2. Negli anni successivi al periodo iniziale, l'importo collegato a tutte le licenze generali detenute dall'operatore, indipendentemente dalla loro modalità, è pari a 1 200 000 EUR, tranne nel caso in cui l'operatore sia titolare solo di una licenza generale per la modalità di gioco di cui all'articolo 3, lettera e), della legge 13/2011, del 27 maggio 2011, sulla regolamentazione del gioco d'azzardo, nel qual caso l'importo è pari a 300 000 EUR.

Gli importi di cui al comma precedente, fatto salvo il paragrafo quattro, sono a loro volta considerati come l'importo minimo della garanzia dell'operatore."

Sei. È inserito un nuovo allegato III con il seguente contenuto:

"ALLEGATO III

Limiti per il sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore

Limiti di deposito.

1. I limiti per i depositi di cui all'articolo 36 *bis*, paragrafo 1 del regio decreto 1614/2011, del 14 novembre 2011, recante attuazione della legge 13/2011, del 27 maggio 2011, sulla regolamentazione del gioco d'azzardo per quanto riguarda le licenze, le autorizzazioni e i registri del gioco d'azzardo, sono i seguenti:

a) 600 EUR per l'importo giornaliero.

b) 1 500 EUR per l'importo settimanale.

2. Ai fini del presente allegato, per "giorno" si intende il giorno di calendario compreso tra le ore 00:00 e le 24:00; per "settimana" si intende il periodo tra le ore 00:00 del lunedì e le 24:00 della domenica."

Articolo 2. *Modifica del regio decreto 176/2023, del 14 marzo 2023, sullo sviluppo di ambienti più sicuri per i giochi d'azzardo.*

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera d) è modificato e recita come segue:

d) Limiti di deposito, come funzionano e come modificarli. Tali informazioni comprendono sia informazioni sui limiti che gli operatori di gioco d'azzardo devono stabilire per i depositi che possono ricevere su base giornaliera, settimanale o mensile da ciascuno dei partecipanti ai diversi giochi, sia informazioni sul sistema di limiti di deposito congiunti dell'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo.

Disposizione unica aggiuntiva. *Sistema di aggiornamento delle garanzie accertate.*

All'entrata in vigore dell'articolo 1, paragrafo 5, che modifica i paragrafi 1 e 2 dell'allegato I del regio decreto 1614/2011, del 14 novembre 2011, per quanto riguarda l'importo delle garanzie, gli enti che dispongono di garanzie per un importo inferiore a quello previsto dal suddetto articolo sono tenuti ad aggiornarle, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nel titolo II, capitolo III, del regio decreto 1614/2011, del 14 novembre 2011, e nei relativi regolamenti di attuazione.

Disposizione transitoria unica. *Periodo di prova e di informazione per i partecipanti.*

Nove mesi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente regio decreto relative al sistema di limiti di deposito congiunti per giocatore, l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo metterà a disposizione degli operatori una versione di prova del sistema.

Durante questo periodo, sia gli operatori del gioco d'azzardo che l'autorità di regolamentazione dovranno svolgere tutte le azioni necessarie per il corretto funzionamento del sistema, nonché per la corretta conoscenza dello stesso da parte dei partecipanti registrati. L'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo può richiedere la collaborazione degli operatori per aumentare la consapevolezza del funzionamento del sistema.



Prima disposizione finale. *Autorità di regolamentazione.*

Il ministro per i Diritti sociali, gli affari dei consumatori e l'agenda 2030 ha il potere di emanare tutte le disposizioni necessarie per lo sviluppo e l'attuazione delle disposizioni del presente regio decreto.

Seconda disposizione finale. *Entrata in vigore.*

Il presente regio decreto entra in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale di Stato".

Sono esenti dalle disposizioni del paragrafo precedente:

- a) Il paragrafo cinque dell'articolo 1, che entra in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione del regio decreto nella "Gazzetta ufficiale di Stato".
- b) I paragrafi uno e tre dell'articolo 1, che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regio decreto nella "Gazzetta ufficiale di Stato".